

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11156/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11156 del 2021, proposto da

Marco Torrente, rappresentato e difeso dagli avvocati Luisa Acampora, Riccardo Ferretti, Margherita Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e Ricerca, Cineca, Commissione per la Predisposizione dei Questionari per il Test di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Ferrara, Università di Pisa, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi di Pavia, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, Università

degli Studi Palermo, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Pisa, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Margherita Marrocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Maria Pia Gentile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per quanto di ragione:

- a) della graduatoria definitiva relativa alla prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, pubblicata dal MUR in data 28/09/2021, nonché dei successivi scorrimenti e aggiornamenti, redatta all'esito delle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui viene assegnato al ricorrente il punteggio di 33,6 e la colloca alla posizione 17911;
- b) degli elenchi di numero di protocollo sconosciuto dei vincitori assegnati e prenotati, pubblicati in data 28/09/2021 sui siti web degli atenei di seguito indicati, nonché degli ulteriori scorrimenti e aggiornamenti di graduatoria successivamente pubblicati, relativi ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022, nella parte in cui non comprendono il ricorrente per l'ammissione ai corsi di laurea presso i seguenti atenei: Università degli Studi di

Palermo, Università degli Studi Federico II di Napoli, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise, Università Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Ferrara, Università di Pisa, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi di Pavia;

c) dei decreti di numero e data sconosciuti adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione degli elenchi sub b) e degli ulteriori aggiornamenti e scorrimenti di graduatoria;

d) dei quesiti come predisposti dal CINECA identificati ai numeri 4 e 53 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai quesiti numero 21 e 58 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

e) dei quesiti numero 56, 59 e 60 del test a risposta multipla somministrato alla ricorrente nel corso della prova di ammissione al corso di laurea sub a) corrispondenti ai numeri 55, 57 e 53 del test a risposta multipla pubblicato dal MUR;

f) di tutti gli atti e verbali di data e numero sconosciuto, provenienti dalla Commissione per la predisposizione dei questionari per il test di medicina, chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, con i quali sono stati predisposti e approvati i quesiti da somministrare alle prove preselettive per l'ammissione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'a.a. 2021/2022;

g) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il contingente di posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso tutte le università italiane, per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2021/2022, come fissato e stabilito dal DM 740 del 25/06/2021 anch'esso impugnando;

h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;

nonché per l'accertamento:

- i) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 3,8 punti aggiuntivi ai 33,60 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub d);
- l) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 4,5 punti aggiuntivi ai 33,60 già conseguiti, dovuti all'annullamento dei quesiti impugnati sub e);
- m) del diritto del ricorrente al risarcimento in forma specifica annesso all'immatricolazione ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina e Chirurgia (Tecnologica) presso uno degli atenei prescelti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Margherita Marrocco e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali e di Università degli Studi Palermo e di Università degli Studi Napoli Federico II e di Università degli Studi Molise e di Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e di Università degli Studi della Basilicata - Potenza e di Università degli Studi Messina e di Università degli Studi Ferrara e di Università degli Studi Pisa e di Università degli Studi Firenze e di Università degli Studi Pavia;

Vista la domanda cautelare con cui la ricorrente ha chiesto l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando in particolare che: 1) alcuni dei quesiti dei test di accesso alla facoltà di medicina erano erronei o imprecisi; 2) la non risolvibilità del quesito n. 56 ha comportato una rilevante perdita di tempo

per il candidato, pregiudicando la possibilità di rispondere correttamente ai quesiti successivi; 3) la determinazione del fabbisogno annuale di medici posto a base della determinazione del numero di posti disponibili è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

considerato che, quanto al primo motivo di ricorso, le contestazioni di parte ricorrente implicano un sindacato sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione, ammissibile solo in presenza di palese illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza o erroneità dei fatti (v. la costante giurisprudenza di questa sezione sul punto, tra cui da ultimo Tar Lazio, sez. III, n. 11328 del 4 novembre 2021; ord. Tar Lazio, sezione III, n. 6541 del 19 novembre 2021);

che, fatti salvi eventuali approfondimenti propri della fase di merito, non appaiono allo stato presenti profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, illogicità ed erroneità dei quesiti;

considerato che il secondo motivo di ricorso appare allo stato infondato, tenuto conto che le modalità di svolgimento della prova consentono di accantonare i quesiti ritenuti più complessi e di esaminarli in un momento successivo, dopo avere risposto ai quesiti più semplici o conosciuti;

considerato, con riferimento al terzo motivo di ricorso, che la determinazione dei posti disponibili deve tenere conto non solo del fabbisogno ma anche della potenziale offerta delle Università al fine di assicurare un adeguato standard formativo (v. la giurisprudenza della sezione tra cui da ultimo Tar Lazio, sez. III, n. 6509 del 18 novembre 2021; Tar Lazio, sez. III, n. 2816 del 14 maggio 2021);

che le censure della ricorrente appaiono allo stato generiche, anche in considerazione del sensibile aumento di posti disponibili rispetto ai precedenti anni accademici;

che inoltre tenuto conto del punteggio e della posizione in graduatoria non può ritenersi provato l'interesse ad agire (il ricorrente ha ottenuto il punteggio di 33,60 collocandosi in graduatoria al posto 17.911 su 14.020 disponibili);

ritenuto insussistente, per le ragioni appena esposte, il *fumus boni iuris*;

ritenuto, infine, di poter compensare le spese processuali della presente fase, in ragione della natura della controversia e della esigua attività difensiva delle parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare con compensazione delle spese processuali della presente fase.

Si comunichi alle parti a cura della Segreteria.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Giuseppe Daniele

IL SEGRETARIO